

Edizione di mercoledì 4 luglio 2018

AGEVOLAZIONI

L'iper ammortamento si perde se il bene è per l'estero

di **Sandro Cerato**

DICHIARAZIONI

Utilizzo limitato del credito dell'integrativa a favore oltre l'anno

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Sanzione proporzionale per l'esportatore abituale privo di plafond

di **Marco Peirolo**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – II° parte

di **Sergio Pellegrino**

IMPOSTE SUL REDDITO

Art bonus

di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

L'iper ammortamento si perde se il bene è per l'estero

di **Sandro Cerato**

La **cessione di un bene acquistato con l'agevolazione dell'iper ammortamento**, o la sua **destinazione a strutture produttive all'estero**, comporta la **decadenza dall'agevolazione ed il recupero di quanto già fruito**, senza tuttavia l'applicazione di sanzioni ed interessi.

È quanto emerge dalla lettura dell'**articolo 6 del decreto "dignità"**, approvato dal Governo ed in attesa di pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale**.

Ma andiamo con ordine, poiché il citato **articolo 6** del decreto prevede in primo luogo che l'agevolazione dell'iper ammortamento (maggiorazione pari al 150% del costo sostenuto per l'acquisto del bene con le caratteristiche dell'[allegato A alla L. 232/2016](#) ed **interconnesso** con il sistema aziendale) spetta a condizione che i beni siano destinati a **strutture produttive situate in Italia**.

Ciò sta a significare che, a differenza di quanto previsto in origine, **l'acquisto di un bene** con le caratteristiche per fruire dell'iper ammortamento ma **destinato ad uno stabilimento produttivo dell'impresa italiana situato all'estero** non consente di beneficiare della maggiorazione.

E l'aspetto più critico riguarda l'efficacia di tale novità, poiché il **comma 3** precisa che si applica agli **investimenti eseguiti a partire dal 2018** (periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto), con conseguente **impatto anche per gli acquisti già eseguiti nella prima parte del 2018** (fino all'entrata in vigore del decreto) **e per i quali le imprese potevano legittimamente contare sulla possibilità di destinare i beni presso unità situate all'estero**.

I successivi commi 2, 3 e 4 introducono una **clausola di "salvaguardia"** finalizzata ad evitare che nel **corso del periodo di fruizione dell'agevolazione** (e quindi durante la deduzione delle quote di iper ammortamento) **l'impresa proceda alla cessione a titolo oneroso** dei beni agevolati ovvero alla **destinazione degli stessi presso strutture produttive situate all'estero**.

In tal caso, e, pure in tale ipotesi, a differenza di quanto previsto dalla norma originaria, si deve procedere al **recupero dei benefici fiscali già fruiti** tramite una **variazione in aumento** del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui avviene la **cessione** o la **delocalizzazione** del bene, per un importo pari alle maggiorazioni di iper ammortamento già fruito in precedenza, **senza tuttavia l'applicazione di sanzioni ed interessi**.

Ad esempio, a fronte di un **investimento agevolato** per un importo di 800 euro (acquisto marzo

2018), aliquota di ammortamento 10%, iper ammortamento spettante pari a 1.200 euro, di cui già fruito 180 euro (60 nel 2018 e 120 nel 2019), **alienato** nel 2020, nel modello Redditi del periodo d'imposta 2020 si dovrà operare una variazione in aumento pari a 180 euro.

Due sono le limitazioni previste all'applicazione del **meccanismo descritto, che non opera:**

- per le **cessioni e le delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto** (per le quali restano quindi valide le quote già fruite);
- qualora l'impresa proceda **all'acquisto**, nello stesso periodo d'imposta in cui avviene la cessione o la delocalizzazione, di **altro bene avente le stesse caratteristiche per fruire dell'iper ammortamento** in applicazione dell'[articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017](#): in questo caso è possibile continuare a fruire delle quote residue di iper ammortamento in relazione all'**originario investimento**.

Un'ultima annotazione in merito all'ambito applicativo di tali novità è **l'esclusione dei beni oggetto di super ammortamento** (maggiorazione del 40% o del 30% a partire dal 2018) per i quali l'eventuale **cessione** comporta il venir meno dell'agevolazione solo per le quote residue **senza alcun meccanismo di recupero** di quelle già dedotte.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CON BRUNO DE ROSA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

Utilizzo limitato del credito dell'integrativa a favore oltre l'anno

di **Alessandro Bonuzzi**

La riforma della disciplina che regola la presentazione della **dichiarazione integrativa a favore**, avvenuta ad opera del **D.L. 193/2016**, ha senz'altro reso il **sistema più equo** non essendo più necessario, al fine di rimediare a un errore commesso a proprio danno, presentare un'**istanza di rimborso**.

Infatti, secondo l'attuale formulazione dell'[articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), per quanto riguarda le imposte sul reddito e l'Irap, nonché del successivo [articolo 8, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater](#), in materia di Iva, il **termine** per presentare la dichiarazione integrativa a favore coincide con il **termine per l'accertamento**.

Il credito derivante dal **minor debito** o dal **maggiore credito** emergente dal modello integrativo può essere utilizzato in **compensazione**:

- nel modello F24 già dal **giorno successivo** a quello di presentazione dell'integrativa a favore, se la stessa è presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (cd. integrativa a favore **entro l'anno**);
- **solo** per il pagamento di **debiti sorti a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della integrativa a favore**, nel caso in cui venga trasmessa **oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo** (cd. integrativa a favore **oltre l'anno**);
- nel modello F24 già dal **giorno successivo** a quello di presentazione dell'integrativa a favore, se la correzione riguarda **errori contabili di competenza**.

I contribuenti che hanno presentato una o più **integrative** del modello Redditi/Unico, Irap o Iva **a favore oltre l'anno** devono compilare, rispettivamente, il **quadro DI**, il **quadro IS – Sezione XVII** o il **quadro VN** della dichiarazione.

E quando **non** si tratti di una correzione di un errore di competenza, come **prima opzione**, il credito emergente dall'integrativa **deve** essere computato a riduzione o in aumento del **saldo** della dichiarazione, a seconda che questa si chiuda a debito o a credito, venendo così dapprima utilizzato in modo **verticale**.

Tale limitazione all'utilizzo, sebbene sia stata indicata come mera **opportunità** da parte dell'Agenzia, e malgrado **non** trovi **riscontro** nel **dato normativo**, rappresenta di fatto un **obbligo** dal momento che nel quadro DI o nell'RN – **riferendosi al modello Redditi** – manca un rigo ove possa essere evidenziata la parte di credito **già utilizzato** in compensazione. Difatti, in

base alle istruzioni dei modelli dichiarativi, il credito indicato in DI va a ridurre o a incrementare l'imposta a debito o l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione **direttamente nel quadro RX**.

Solo l'eventuale **eccedenza positiva** risultante dall'RX – nella quale è compreso il credito (o parte di esso) indicato nel quadro DI – può essere utilizzata in **compensazione orizzontale**.

Si veda il seguente **esempio**. Una Srl ha presentato in data 30 aprile 2017 l'**integrativa a favore** del modello Unico 2014, **relativa al 2013**, dalla quale è scaturito:

- un maggior credito "normale" Ires di 10.000 euro;
- un maggior credito Ires di 1.000 euro derivante dalla correzione di un errore contabile, **utilizzato** in compensazione già nel corso del 2017.

Inoltre, per l'anno 2017 la società:

- ha versato un **acconto Ires** per 25.000 euro;
- presenta un **saldo Ires** pari a 30.000 euro.

Il **modello Redditi 2018 SC** va compilato nel modo seguente e, in particolare, nel **rigo RX1** va indicata la differenza tra il **saldo Ires a debito** 2017 (di 5.000 euro) e il **credito** "normale" indicato nel **quadro DI** (di 10.000 euro). La società decide di utilizzare l'eccedenza positiva emergente in **compensazione**.

Il credito derivante dalla correzione dell'errore contabile, invece, va trattato come un'**eccedenza** della **precedente dichiarazione**.

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	1	2	3	4	5
		2003	2013	1.000,00	10.000,00

RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile	30.000,00
-----	--	-----------

		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value="5.000"/>	3 <input type="text" value=""/>
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		4 <input type="text" value=""/>	5 <input type="text" value="5.000"/>	6 <input type="text" value=""/>

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Sanzione proporzionale per l'esportatore abituale privo di plafond

di **Marco Peirola**

L'istituto del *plafond* rappresenta una **deroga rispetto all'ordinario sistema dell'Iva**, rispondendo all'esigenza di evitare che determinate categorie di operatori economici, che effettuano un notevole volume di **cessioni all'esportazione**, si trovino gravati da un consistente **credito** d'imposta nei confronti dell'Erario.

Il *plafond*, di cui all'[articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), individua il limite quantitativo entro il quale l'**esportatore abituale** può esercitare la facoltà di acquistare ed importare beni e servizi **senza pagamento dell'imposta** (ad eccezione di fabbricati, aree edificabili e beni e servizi per i quali l'Iva è indetraibile). L'**ammontare del plafond** è determinato dalle cessioni all'esportazione o dalle altre operazioni non imponibili ad esse assimilate registrate nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti.

Sul piano funzionale il meccanismo del *plafond* **elimina, pertanto, lo svantaggio economico** derivante dal credito Iva maturato dall'esportatore che fisiologicamente non è possibile ottenere a rimborso in tempi sufficientemente brevi, con conseguente **penalizzazione, sotto il profilo finanziario**, dello stesso soggetto e, più in generale, delle **operazioni di esportazione**.

Qualora la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata **in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge**, dell'omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il **cessionario o committente**, al quale è applicabile la sanzione di cui all'[articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#) (**dal 100 al 200% dell'imposta**), fermo restando l'obbligo del **pagamento del tributo**.

Si ricorda che la stessa **sanzione proporzionale** è applicabile nell'ipotesi della **mancanza della dichiarazione d'intento**, ma ad essere punito in tal caso è il **cedente o prestatore** che abbia effettuato operazioni in regime di non imponibilità di cui all'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#) senza dichiarazione.

L'[articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#) prevede, inoltre, l'irrogazione al cedente o prestatore della **sanzione fissa** (da euro 250 a euro 2.000) se ha applicato la non imponibilità prima di avere ricevuto dall'esportatore abituale la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Con la **sentenza n. 15835 del 15.06.2018**, la **Corte di Cassazione** ha respinto la tesi dei giudici d'appello, in base alla quale la sanzione proporzionale prevista in caso di dichiarazione d'intento rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge è da ritenersi non applicabile se l'indebito utilizzo del *plafond* – non doloso, ma causato da un mero errore di

calcolo non finalizzato ad evadere o eludere il prelievo – **non ha arrecato alcun danno erariale** avendo l'esportatore abituale il **diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta** che avrebbe dovuto essere applicata in fattura dal proprio fornitore.

L'impostazione della difesa erariale trova fondamento essenzialmente nell'[articolo 19, comma 3, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), che considera detraibile l'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi **utilizzati per compiere operazioni non imponibili**, quali quelle che concorrono a formare il *plafond*.

La Suprema Corte, nel confermare la pretesa dell'Ufficio, ha rilevato che, nel caso in esame, non si è negata affatto l'esistenza del diritto di detrazione, **escludendo soltanto l'operatività del limite all'esecutività del debito Iva**, correlato alla qualità di esportatore abituale.

Conseguentemente, al fine di giustificare l'inapplicabilità della sanzione, non è pertinente il richiamo all'orientamento della giurisprudenziale unionale in base al quale il **principio di neutralità** dell'Iva esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli **obblighi sostanziali** sono soddisfatti, anche quando taluni **obblighi formali** siano stati omessi dal soggetto passivo (causa C-183/14, *Salomie e Oltean*).

Ad avviso dei **giudici di legittimità**, tale posizione si riferisce alla **diversa ipotesi** in cui, nonostante la sussistenza dei presupposti sostanziali del diritto di detrazione, l'Amministrazione finanziaria neghi la detrazione per **mancanza di alcuni presupposti formali** (nella specie, la dichiarazione d'intento presentata in assenza dei requisiti previsti per gli esportatori abituali).

In assenza, pertanto, dello *status* di esportatore abituale dell'operatore, **viene meno anche il limite di esecutività del debito Iva**, proprio per non arrecare danno all'Erario, entrando "in gioco" la previsione del citato terzo comma dell'[articolo 7 D.Lgs. 471/1997](#), nella parte in cui stabilisce che, qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti di legge, dell'omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario o committente, al quale è applicabile la **sanzione proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta)**, oltre all'obbligo del pagamento del tributo.

Il suddetto trattamento sanzionatorio non è influenzato neppure dallo **stato soggettivo del cessionario o committente**, siccome l'operatività della sospensione d'imposta collegata alla qualifica di esportatore abituale dipende dall'esistenza del *plafond*, **indipendentemente dalla buona fede** del cessionario o committente.

Del pari, sottolineano i giudici, è irrilevante anche il richiamo alla giurisprudenza unionale che vieta l'applicazione di **sanzioni pecuniarie sproporzionate** rispetto alla gravità dell'infrazione, in particolar modo qualora quest'ultima si riferisca ad un **obbligo formale** (causa C-183/14, *cit.*).

Così esposte le motivazioni alla base della pronuncia della Suprema Corte, è da ritenere,

invece, che la sanzione irrogata all'operatore **non sia proporzionata alla gravità dell'infrazione**, almeno nelle situazioni in cui vi sia **assenza di danno erariale**.

Verosimilmente, nell'ottica del legislatore (e del Fisco), il principio unionale della **proporzionalità** è da intendere rispettato avendo riguardo non già alla fase di acquisto/importazione da parte dell'operatore, ma alla fase successiva della cessione. Il timore, in altri termini, è che il bene acquistato senza Iva in assenza dei presupposti sia poi **rivenduto "in nero"**.

Visto che la riforma del **sistema sanzionatorio** non ha attenuato la gravità della **sanzione**, sarebbe pertanto opportuno che sul piano interpretativo fosse quanto meno riconosciuta un'**esimente** all'operatore in grado di dimostrare che, a valle, non ha **né evaso l'imposta, né partecipato ad una frode "a carosello"**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PATRIMONIO E TRUST

Il trust fra luoghi comuni e falsi miti – II° parte

di Sergio Pellegrino

Nel [contributo pubblicato ieri](#) abbiamo evidenziato come, quando si parla di **trust**, “resistano” ancora molti luoghi comuni e pregiudizi.

Il **primo**, fondamentale da superare perché evidentemente **pregiudica qualsiasi ulteriore ragionamento**, è quello relativo alla **legittimità del trust** e alla sua **riconoscibilità da parte del nostro ordinamento**, che in passato qualcuno ha negato.

Recentemente non vi sono state pronunce giurisprudenziali in tal senso, ma **soltanto tre anni** fa il **Tribunale di Udine** (in composizione monocratica) nella [sentenza n. 12875 del 28.02.2015](#) aveva negato la riconoscibilità del **trust interno**, sostenendo che “Nonostante la rilevata autorevolezza e la crescente diffusione dell’orientamento prevalente, questo giudice ritiene di aderire alla **tesi minoritaria** secondo cui lo scopo della **Convenzione dell’Aja** (e quindi anche della legge di ratifica) è solo quello di **permettere ai trust costituiti nei paesi di common law di operare anche nei sistemi di civil law**”.

Il giudice **non era quindi entrato nel merito della controversia**, che immancabilmente aveva ad oggetto una contesa ereditaria, ritenendo la questione **risolta a priori, non essendo quel trust interno ammissibile nel nostro ordinamento** (e quindi di fatto non esistendo da un punto di vista giuridico).

La posizione, va rimarcato, era, per stessa ammissione del giudice, **assolutamente minoritaria** e riscontrabile in pochissimi precedenti, ma, se c’era bisogno di una conferma in senso contrario, la questione della **legittimità del trust** è stata comunque definitivamente “smarcata” con la recente [sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione n. 9637 del 19.04.2018](#).

Nella pronuncia in questione viene affermato che “La Corte di merito ... ha poi aggiunto che il trust, non essendo un contratto tipico, deve essere valutato, ai sensi dell’articolo 1322 cod. civ., al fine di stabilire se corrisponda o meno ad una finalità meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico interno. Tale ulteriore rilievo è errato, perché ... la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore. La legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985), infatti, riconoscendo piena validità alla citata **Convenzione dell’Aja** ha dato cittadinanza nel nostro ordinamento, se così si può dire, l’istituto in oggetto, per cui non è necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato articolo 1322 cod. civ. ...”.

Secondo la visione proposta dalla Suprema Corte, il *trust* interno **non solo è perfettamente legittimo**, ma esso ha trovato **piena “cittadinanza nel nostro ordinamento”**, tant'è che, per sceglierlo, non occorre **dimostrarne la “residualità”**, ossia l'impossibilità di raggiungere lo stesso risultato con gli istituti “tipici” del nostro diritto, come alcuni sostenevano: la valutazione della **meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore**, e non compete quindi al giudice. Il *trust* **è di fatto divenuto anch'esso un istituto “tipico”**, con pari dignità rispetto agli altri.

Va detto che era stato in ogni caso già il **legislatore** a risolvere il **dubbio alla radice**, per chi ancora l'avesse avuto, con la **L. 112/2016 sul dopo di noi** che, pur fra molti difetti, ha l'innegabile merito di aver consacrato il *trust* come **strumento giuridico “irrinunciabile”** (e quindi **evidentemente legittimo**), peraltro in un ambito così rilevante quale quello della **tutela dei soggetti affetti da grave disabilità**.

Il tema della **legittimità del *trust* interno** e della **sua riconoscibilità da parte del nostro ordinamento** non può quindi **essere più messo in discussione** da alcuno e **deve essere dunque definitivamente “archiviato”**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Art bonus

di **EVOLUTION**



L'Art Bonus è un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura e spettacolo, introdotto dal D.L. 83/2014, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio. Il presente contributo analizza le nuove regole di applicazione dell'art bonus.

L'art bonus è un credito pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate sia da persone fisiche che giuridiche per:

- la **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici**, anche se destinate ai soggetti **concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi**;
- il sostegno degli **istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica** (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42), delle **fondazioni lirico-sinfoniche**, dei **teatri di tradizione** (inclusi nel beneficio dalla Legge di Stabilità 2015, cioè dall'[articolo 1 c. 11 L. 190/2014](#)), delle **istituzioni concertistico-orchestrali**, dei **teatri nazionali**, dei **teatri di rilevante interesse culturale**, dei **festival**, delle **imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza**, nonché dei **circuiti di distribuzione**;
- la **realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti**, di **enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo**.

L'Art Bonus nasce come agevolazione temporanea, ma la Legge di Stabilità 2016 ([articolo 1 c. 319 L. 208/2015](#)) l'ha reso permanente.

Infine, con il cosiddetto Codice dello spettacolo (L. 175/2017) tra i soggetti beneficiari delle

erogazioni vengono inclusi anche ai soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'art bonus, o credito di imposta per la cultura, è riconosciuto a **tutti i soggetti** che **effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste** dal D.L. 83/2014 e successive modifiche, **indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica**. L'accesso al beneficio fiscale devono essere rivolte a:

- Enti pubblici;
- Concessionari o affidatari di beni culturali pubblici;
- Soggetti finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS).

L'articolo 1 comma 1 D.L. 83/2014 dispone che: *“per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate”*.

A seguito delle novità introdotte dall'[articolo 1 comma 318 L. 208/2015](#) l'art bonus diventa **permanente** nella **misura del 65%** dell'erogazione eseguita, che però non può superare certi limiti reddituali.

Sul punto, l'[articolo 1 comma 2 D.L. 83/2014](#) prevede, infatti, un tetto massimo per beneficiare del credito d'imposta in commento differente in base alla natura del contribuente, cioè:

- **15% del reddito imponibile** per le **persone fisiche ed enti** che **non svolgono attività commerciale**;
- **5% dei ricavi** per i **titolari di reddito d'impresa**.

Il credito d'imposta determinato con le modalità ed i limiti sopra evidenziati, per essere utilizzato dovrà essere ripartito **in 3 quote annuali di pari importo** (tre periodi d'imposta di utilizzo del credito per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare) e potrà essere utilizzato in modo diverso in base alla natura del soggetto erogante il denaro.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Conferenza per volare, G. Valcarenghi / Freepik